



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Marzo 2024**

Fondazione Rubes Triva

24ORE
PROFESSIONALE

Newsletter realizzata da 24 ORE PROFESSIONALE
per Fondazione Rubes Triva, marzo 2024

Sommario

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

19
marzo
2024

CONFERENZA STAMPA
SALA STAMPA CAMERA DEI DEPUTATI

Per aggiornamenti
e link alla diretta
www.festivalsalutesicurezzaalavoro.it

Dalle ore **16.00** sarà attiva
la diretta streaming

PRESENTAZIONE **SESSIONI**
e APERTURA **ISCRIZIONI**
della **TERZA EDIZIONE** del
FESTIVAL INTERNAZIONALE
della **Salute e Sicurezza sul Lavoro**

FONDAZIONE
RUBES TRIVA
SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE

OLYMPUS

Camera dei deputati

Il **19 marzo**, alle ore **16:00**, presso la **Sala stampa della Camera dei deputati**, la Fondazione Rubes Triva e l'Osservatorio Olympus dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" presentano le sessioni del **Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro che si svolgerà a Pesaro dal 12 al 14 giugno**, e contestualmente l'apertura delle iscrizioni.

Il Festival, giunto alla **III Edizione**, organizzato in sinergia con Inail e dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro EU-OSHA, si propone come luogo di confronto e dibattito in ambito europeo per la diffusione della cultura della sicurezza e la promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Le **"Politiche di prevenzione e tutela della persona che lavora"** è il tema scelto per questa edizione, che intende indirizzare il dibattito e stimolare la riflessione sul "lavoro" come ambito di espressione, realizzazione, integrazione e inclusione della persona.

E' possibile ricevere aggiornamenti e guardare la diretta streaming consultando il sito www.festivalsalutesicurezzaalavoro.it.

Di seguito il programma dettagliato della Conferenza:

Walter Rizzetto – Presidente dell'XI Commissione Lavoro Camera dei deputati

Fabrizio D'Ascenzo – Commissario Straordinario Inail

Paolo Pennesi – Direttore Ispettorato Nazionale del Lavoro

Carlo Dall'Oppio – Capo del Corpo Nazionale dei VVF

Emanuela Saveria Greco – Prefetto Pesaro Urbino

Paolo Pascucci – Presidente Osservatorio Olympus e Professore ordinario Diritto del lavoro Università degli studi di Urbino "Carlo Bo"

Giuseppe Mulazzi – Direttore Fondazione Rubes Triva

Moderata:

Filippo Gaudenzi – Giornalista Rai Tg1

NEWS E APPROFONDIMENTI**Sicurezza sul lavoro, nei cantieri edili debutta la patente a punti***Francesco Machina Grifeo,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 27 febbraio 2024*

5

Sicurezza, non attuato l'obbligo di formazione per i datori di lavoro*Luigi Caiazza e Roberto Caiazza,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 21 febbraio 2024*

8

La cultura della sicurezza non è un costo*Giampiero Falasca,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Imprese & Territori", 17 febbraio 2024*

10

Lavoro: Calderone, a giorni in Cdm nuovo pacchetto su sommerso e sicurezza*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 17 febbraio 2024*

12

Nei bilanci Esg anche l'impatto sui lavoratori*Franco Toffoletto,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Rapporti", 16 febbraio 2024*

14

Videosorveglianza in azienda: norme e adempimenti*Lorenzo Perino,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 13 febbraio 2024*

16

Tutela del patrimonio e sicurezza non giustificano la conservazione*Adalberto Perulli,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 13 febbraio 2024*

22

Roma Capitale: contro incidenti nei cantieri accordo con Inail Lazio*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 11 febbraio 2024*

24

Sicurezza: convenzione Regioni-Inail per prevenzione e potenziamento del Sistema informativo nazionale*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sanità24", 9 febbraio 2024*

25

Antincendio, al via l'iter della riforma del settore*Mariagrazia Barletta,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia", 9 febbraio 2024*

27

Sicurezza lavoro: ok Parlamento Ue nuovi limiti esposizione per il piombo*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 7 febbraio 2024*

30

Visita medica post malattia solo con obbligo di sorveglianza*Luigi Caiazza,**Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 9 febbraio 2024*

32

SENTENZE

Stress in ufficio, il datore risponde per danni*Giampiero Falasca,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 28 febbraio 2024*

33

Infortuni sul lavoro e responsabilità del direttore dei lavori*a cura della Redazione Diritto,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 27 febbraio 2024*

35

Responsabilità 231 per lesioni gravissime, l'interesse dell'ente risiede in re ipsa nel risparmio di spese non effettuate*a cura della Redazione Diritto,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 15 febbraio 2024*

37

L'ESPERTO RISPONDE

39

RASSEGNA NORMATIVA

40

Chiusa in redazione il 1° marzo 2024

news e approfondimenti

Sicurezza sul lavoro, nei cantieri edili debutta la patente a punti

Francesco Machina Grifeo,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 21 febbraio 2024

Un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi - c.d. patente a crediti -, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito di cantieri edili. Si parte da 30 punti, se si scende a 15 bisogna fermare l'impresa. Nel caso di incidente mortale il taglio è di 20 punti.

Potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Giro di vite anche sulla prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l'erogazione di benefici normativi e contributivi all'assenza di violazioni, nonché introducendo una premialità in favore di chi dimostri comportamenti virtuosi) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori).

Inoltre, viene esteso il regime di solidarietà nell'obbligazione retributiva e contributiva, e la verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati. Passa anche l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (con ISEE non superiore a 6.000 euro) nel limite massimo di 3.000 euro annui, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento.

Sono queste alcune delle misure contenute in uno schema di decreto-legge approvato ieri da Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, che mira all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

"Dopo 16 anni introduciamo la patente a punti che svilupperemo con il supporto delle parti sociali e le organizzazioni di categoria dell'edilizia, con l'obiettivo di far crescere questo percorso e inserire altre attività". Lo sottolinea

la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. La patente a punti spiega, "passa attraverso un processo di qualificazione delle imprese, che consenta di fare una selezione a monte delle competenze e delle caratteristiche che deve avere un imprenditore nel momento in cui inizia un'attività imprenditoriale, soprattutto se si tratta di un'attività ad alto rischio". In questa direzione va il "percorso di accompagnamento alle regolarizzazioni, a un comportamento regolare delle aziende".

Secca la replica dell'ex Ministro del Lavoro Damiano, 'padre' del cd decreto 81. "La norma relativa alla qualificazione delle imprese e in particolare alla 'patente a punti' in edilizia - afferma -, è già contenuta nel decreto 81 del 2008, agli articoli 26 e 27, sottoscritto all'epoca dal Governo e dalle parti sociali". "Pare che adesso il governo voglia andare in quella direzione - commenta l'esponente Dem - e questo sarebbe positivo. Però, prima di pronunciarsi conclusivamente vorremmo vedere il testo che uscirà dal Consiglio dei ministri. Se verranno emanati i decreti attuativi del testo del 2008 avremo finalmente raggiunto l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza nei cantieri. Se si tratta del testo indebolito dal governo Berlusconi nel 2009 o di nuove formulazioni più di forma che di sostanza, saremmo punto e a capo".

PATENTE A PUNTI.

Arriva dal primo ottobre 2024 la patente a punti per la sicurezza sul lavoro per il settore edile, anche per cantieri temporanei e lavoratori autonomi. È rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro dopo l'iscrizione alla camera di commercio, l'adempimento di obblighi formativi, il possesso del Durc, del Documento di Valutazione dei Rischi e del Documento Unico di Regolarità Fiscale. Parte trenta crediti e consente di operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. In caso di incidente mortale viene decurtata di 20 crediti e di 15 punti se l'incidente determina un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale. In caso di inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni, saranno invece tagliati 10 crediti. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi che consentono di riacquistare cinque crediti alla volta.

APPALTI, TORNANO LE SANZIONI PENALI.

Il decreto interviene sulla somministrazione illecita di manodopera attraverso i meccanismi del distacco e dell'appalto di servizi. Si torna alle sanzioni penali tolte nel 2016. Viene estesa la solidarietà della pena anche all'appaltatore fittizio, che entra nella catena degli appalti senza avere le qualifiche di legge. Viene introdotta la clausola sociale che prevede anche per i subappalti l'applicazione del contratto più usato nel settore.

EMERSIONE BADANTI PER OVER80.

Arriva uno sconto contributivo fino a 3.000 euro per chi regolarizza un badante per famiglie con un familiare ultraottantenne. Prima la soglia era di 1.549 euro. L'obiettivo è quello di far emergere lavoro nero.

COMPLIANCE, MENO SANZIONI A CHI SI ADEGUA.

Nel capitolo della compliance si investe nella qualificazione delle imprese e è previsto un percorso di accompagnamento alle regolarizzazioni da parte delle aziende. Chi adempie ad delle obbligazioni avrà diritto ad una riduzione delle sanzioni civili, ma questo non potrà mai riguardare i premi e i contributi lavorativi.

MENO CONTROLLI PER CHI È CORRETTO.

L'Ispettorato nazionale del lavoro, nel caso in cui dagli accertamenti ispettivi non emergano violazioni o irregolarità, rilascia un attestato e iscrive (previo assenso) il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente e denominato "Lista di conformità Inl". I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato non sono sottoposti per dodici mesi ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla procura della Repubblica

NUOVI ISPETTORI.

Sono in arrivo altri 766 ispettori del lavoro. In particolare, si tratta di 466 assunzioni che saranno sbloccate (sulla base di un vecchio concorso) e di 300 nuove assunzioni: 250 sono ispettori che saranno focalizzati sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro, 50 sono carabinieri in forza alle strutture ispettive. Si sbloccano anche le assunzioni degli ispettori Inps e Inail i cui ruoli non saranno più ad esaurimento. PIU' 40% ISPEZIONI. Con gli ispettori entrati in ruolo lo scorso anno e che hanno ora terminato la formazione si prevede quest'anno una crescita del 40% delle ispezioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Sicurezza, non attuato l'obbligo di formazione per i datori di lavoro

Luigi Caiazza e Roberto Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 21 febbraio 2024

Ogni infortunio sul lavoro e, in particolare, se mortale, suscita giustamente motivo di allarme e costernazione nell'opinione pubblica, perché appare impensabile e ingiusto che una prestazione lavorativa possa essere causa diretta dell'invalidità o addirittura la morte di un lavoratore.

Atteso che non è praticamente possibile controllare tutti i luoghi di lavoro, anche soltanto quelli dove gli infortuni sono più ricorrenti, è evidente che la soluzione del problema deve essere individuata "anche" nell'organizzazione del lavoro e nell'informazione, formazione e addestramento di tutti i soggetti che, con le rispettive funzioni, sono coinvolti nelle varie attività.

A tale principio sembra si sia attenuto il legislatore se si considera l'evoluzione del quadro normativo che l'Italia si è data dal 1899 (regio decreto 230) a oggi, cioè fino al decreto legislativo 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) il quale, a sua volta, è già stato modificato e integrato più volte.

Una delle modifiche più interessanti e, seppure in parte, mirate quanto meno a contenere il fenomeno infortunistico potrebbe essere individuata nella formazione e addestramento che la modifica apportata dal decreto-legge 146/2021 rende obbligatori anche nei confronti dei datori di lavoro.

Infatti, modificando l'articolo 37, comma 7, del testo unico, è stato stabilito che, oltre ai dirigenti e preposti, anche il datore di lavoro riceve «un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo» della Conferenza Stato-Regioni. Accordo che, in base al medesimo articolo 37, comma 2, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 giugno 2022 ma che, a oggi, non è ancora venuto alla luce. Peraltro, come è evidente, l'accordo costituisce elemento indispensabile per l'esatta individuazione del nuovo obbligo a carico del datore di lavoro, atteso che con esso dovrà essere determinata la durata nonché le modalità di formazione e i suoi contenuti minimi.

A rendere più cogente il nuovo obbligo basti ricordare che, a carico dei datori di

lavoro inadempienti, sono previste due tipologie di sanzioni. L'una, di natura penale, è punita secondo l'articolo 55, comma 5, lettera c) del testo unico, con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro; l'altra, altrettanto onerosa che, ove si concretizzi una grave violazione secondo l'ipotesi contenuta nell'allegato 1 al testo unico, potrebbe comportare la sospensione dell'attività imprenditoriale in base all'articolo 14 sempre del testo unico.

Poiché l'articolo 2, comma 2, lettera b) del Dlgs 81/2008, nel definire il datore di lavoro privato e pubblico, ne amplia la portata, indicando rispettivamente il titolare del rapporto di lavoro, ovvero chi ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, ovvero il dirigente cui spettano poteri di spesa, è evidente che con l'obbligo di formazione del datore di lavoro si allarga decisamente il campo dei soggetti "formati" che dovranno intervenire efficacemente ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

La cultura della sicurezza non è un costo

Giampiero Falasca,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Imprese & Territori", 17 febbraio 2024

La tragedia di Firenze rimette al centro dell'attenzione un tema che dovrebbe avere ogni giorno un posto prioritario nell'agenda pubblica, quello della sicurezza sul lavoro. Un tema che, considerata la posta in gioco – la vita delle persone – deve essere affrontato senza l'inevitabile emotività che generano fatti tragici come quello appena accaduto.

La prima tentazione cui bisogna sfuggire è quella di cercare una soluzione pronta all'uso, un intervento che in maniera risolutiva faccia cessare d'incanto le morti sul lavoro. Questa reazione sfocia, molto spesso, in proposte che aggiungono poco alla concreta soluzione dei problemi ma sono dei semplici palliativi, che danno all'opinione pubblica la sensazione che qualcosa si muova, anche se in realtà cambia poco o nulla.

La questione della sicurezza sul lavoro è, invece, più complessa, e va oltre il dato normativo. Il nostro sistema di regole, composto dalla combinazione tra il Testo Unico, il Codice civile e la costante attenzione della giurisprudenza, è ben strutturato ed è all'altezza degli standard previsti negli altri Paesi europei (come dimostra il numero degli infortuni). La giurisprudenza, in particolare, ha un approccio particolarmente rigoroso sul tema della sicurezza, volto alla costante affermazione di principi e prassi gestionali capaci di massimizzare l'attenzione e gli investimenti sulla prevenzione degli infortuni. Il campo dove si può e si deve fare qualcosa di più è un altro: è quello dell'applicazione concreta delle regole.

Senza entrare nel merito della singola vicenda di Firenze, dove servirà una lunga e approfondita inchiesta per capire le ragioni della tragedia, possiamo dire, in termini generali, che nel nostro Paese serve un investimento maggiore nella cultura della sicurezza, che non può e non deve essere vista solo come un adempimento. Sono troppi i luoghi di lavoro dove la sicurezza è vissuta come un optional, una seccatura che rallenta l'operatività quotidiana; un approccio che porta a considerare come fatalità infortuni che, invece, si potrebbero evitare con una buona prevenzione. Non ha senso demonizzare alcuni fenomeni assolutamente fisiologici in un'economia moderna, come gli appalti; una filiera di imprese ben gestita e coordinata non aumenta i rischi per i lavoratori (anche per via degli obblighi che fissa il Testo Unico).

Il discorso cambia se il decentramento produttivo viene utilizzato per eludere gli standard normativi: le catene di imprese prive di reale consistenza imprenditoriale, l'utilizzo di manodopera irregolare, i pochi investimenti nella formazione e nelle strutture aumentano in modo considerevole i rischi per la sicurezza. Questi fenomeni si possono reprimere con maggiori controlli, ma non si può pensare che gli ispettori del lavoro riescano a controllare ogni azienda e ogni cantiere; serve, quindi, la collaborazione di tutti gli attori per espellere dal sistema produttivo quei soggetti che utilizzano la sicurezza sul lavoro come leva per ridurre i costi. Una concorrenza sleale che non può essere giocata sulla vita delle persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Lavoro: Calderone, a giorni in Cdm nuovo pacchetto su sommerso e sicurezza

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 17 febbraio 2024

Nei prossimi giorni arriverà in Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto di norme per il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e per la tutela della sicurezza nella filiera degli appalti. Lo annuncia Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali che, all'indomani dell'incidente al cantiere Esselunga di Firenze, ha sottolineato: "Nessun passo indietro sulla sicurezza del lavoro. Andremo avanti per attuare quanto già adottato da quando il Governo si è insediato. Ma altro sarà fatto. Questo è il momento del cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita, della vicinanza alle loro famiglie e dell'accertamento dei fatti da parte dell'autorità giudiziaria, alla quale si sta fornendo ogni supporto necessario attraverso il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e i Carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro".

Il nuovo pacchetti di misure, ricorda il ministero del Lavoro, si aggiungono agli interventi adottati negli ultimi 16 mesi per rendere i luoghi di lavoro più sicuri: maggiori risorse messe a disposizione dall'Inail per il 2024 per finanziare la formazione e la prevenzione e sostenere le aziende virtuose pari a 1,5 miliardi di euro (il doppio rispetto al 2023); rafforzamento dell'organico dell'Ispettorato del Lavoro con 850 ispettori tecnici nel 2023 e la previsione di un incremento, da 70 a 100mila nel 2024, delle ispezioni nei luoghi di lavoro.

Non ci saranno passi indietro, si legge in una nota del ministero del Lavoro, anche su controlli e formazione. Il Ddl lavoro, attualmente in discussione in Parlamento - si osserva - non contempla in alcun caso l'eliminazione dell'obbligo di badge per gli operai dei cantieri edili: la norma intende semplificare il quadro normativo abrogando norme pressoché identiche in materia di tessere di riconoscimento. Lo stesso obbligo è già previsto dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo il quale "nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

Quanto alle 16 ore obbligatorie di formazione, al momento non è intervenuta alcuna modifica dell'accordo Stato-Regioni esistente, precisa la nota: il

confronto con le parti sociali, ancora in corso, ha come obiettivo il raggiungimento di un accordo relativo ad una migliore valutazione del rischio e la conseguente individuazione delle ore di formazione da svolgere sulle specifiche attività. Quindi, non uno standard uguale per tutti bensì una migliore profilazione della formazione necessaria.

Nel corso del 2023, conclude il ministero del Lavoro, è stata approvata l'estensione dell'assicurazione a carico dello Stato di tutte le attività svolte negli ambienti per studenti, docenti e personale scolastico. Allo stesso modo sono state previste norme più stringenti sui programmi di alternanza scuola-lavoro e un fondo risarcimento anche per i familiari delle vittime di infortuni collegati alle attività scolastiche.

news e approfondimenti

Nei bilanci Esg anche l'impatto sui lavoratori

Franco Toffoletto,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Rapporti", 16 febbraio 2024

Ormai il processo di creazione di un «diritto federale europeo» è sempre più avanti. Anche nel diritto del lavoro. Le novità nei prossimi anni saranno principalmente di derivazione europea.

Nel 2024 è attesa l'attuazione delle direttive sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Csr), sulla sicurezza sul lavoro, sul salario minimo, sulla rappresentanza femminile nei Cda delle società quotate. Nel 2025 è previsto il recepimento della direttiva sull'esposizione all'amianto durante il lavoro e nel 2026 quello della direttiva sulla trasparenza e parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Arriveranno presto in Italia anche i regolamenti sul lavoro nelle piattaforme digitali, sul diritto alla disconnessione, e sull'intelligenza artificiale (quest'ultimo atteso in aprile 2024). Da seguire anche la proposta di direttiva relativa al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità.

Certamente si tratta di interventi normativi con un impatto importante sulle organizzazioni delle società italiane. In particolare, la direttiva Csr (2022/2464) prevede obblighi di dare informazioni sull'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui queste influiscano sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Le dimensioni della sostenibilità prese in considerazione dalla direttiva sono tre: environment, social e governance (abbreviato in Esg), cioè gli aspetti relativi all'ambiente, al sociale largamente inteso e all'amministrazione delle società.

Gli obblighi di rendicontazione relativi agli aspetti sociali impongono di fornire informazioni:

- sulla forza lavoro dell'impresa;
- sui lavoratori nella catena del valore (per esempio fornitori e appaltatori);
- sulle comunità interessate;
- su consumatori e utilizzatori finali.

Il regolamento europeo 2772 del 31 luglio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, fornisce precise istruzioni alle imprese per l'attuazione della direttiva. In particolare, la rendicontazione deve riguardare informazioni che consentano di

comprendere gli impatti della forza lavoro propria nonché i rischi e le opportunità rilevanti tra cui:

- il modo in cui l'impresa incide sulla forza lavoro propria, effettivi o potenziali;
- eventuali azioni intraprese per prevenire, mitigare porre rimedio agli impatti negativi, effettivi o potenziali, e per affrontare rischi e opportunità, e i risultati conseguiti;
- la natura, il tipo e la portata dei rischi e delle opportunità rilevanti dell'impresa connessi agli impatti e alle dipendenze in termini di forza lavoro propria e il modo in cui l'impresa li gestisce e gli effetti finanziari sull'impresa nel breve, medio e lungo periodo provocati dai rischi e dalle opportunità.

Inoltre, sarà necessario dar conto di numerosi aspetti dei rapporti di lavoro tra cui l'orario di lavoro, i livelli salariali, gli aspetti di relazioni industriali.

Interventi normativi molto critici che dovranno tenere conto anche dell'interesse delle aziende evitando di introdurre obblighi eccessivi che spesso non sono neppure contenuti nella legislazione europea e che ne limitino la crescita e la competitività sul mercato mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Videosorveglianza in azienda: norme e adempimenti

Lorenzo Perino*,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 13 febbraio 2024

Quali norme regolano il trattamento dati personali relativo alle immagini raccolte e il potenziale controllo a distanza dei lavoratori?

L'installazione di impianti di videosorveglianza in ambito aziendale ha numerose implicazioni normative e obbliga l'imprenditore ad adottare una serie di adempimenti per tutelare i diritti dei lavoratori e degli interessati di cui tratta i dati personali. Le norme che vengono in evidenza sono numerose, alcune anche accompagnate da sanzioni piuttosto severe, per questo motivo è fondamentale attivarsi prima della progettazione e dell'accensione dell'impianto.

Le ragioni che spingono un imprenditore all'acquisto e all'installazione di un impianto di videosorveglianza possono essere varie, a partire dalla tutela del patrimonio aziendale, alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad esigenze di ottimizzazione della produzione.

Il nostro ordinamento ha previsto una serie di norme specifiche a tutela dei diritti delle persone fisiche e dei lavoratori perché l'utilizzo di questi strumenti tecnologici avvenga in modo lecito e non troppo invasivo. I due temi principali che vengono sollevati dalla videosorveglianza in azienda sono il trattamento dati personali che le immagini raccolte generano e il potenziale controllo a distanza dei lavoratori che può essere realizzato attraverso l'utilizzo delle telecamere.

Partendo dal tema relativo alla privacy, bisogna premettere che la raccolta di immagini (fotografie o video) che ritraggano persone fisiche identificabili dà luogo a un trattamento di dati personali riferiti agli interessati che vengono ripresi.

E' necessario che le immagini siano riprese da una distanza che consenta l'identificazione delle persone perché queste siano rilevanti in materia di privacy e comportino l'applicazione del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 – General Data Protection Regulation – GDPR e del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018, oltre che di tutti i Provvedimenti dell'Autorità Garante.

Molto interessanti ed esaustive sul punto sono poi le "Linee Guida 3/2019 sul

trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell'European Data Protection Board – EDPB” adottate il 29 gennaio 2020.

Non è soggetta all'applicazione delle norme descritte la ripresa delle immagini effettuata da grandi distanze che non dia la possibilità di riconoscere i soggetti che vengono ritratti, verrebbe infatti meno il requisito dell'identificabilità. Il limite all'applicabilità della normativa privacy poi è costituito dall'utilizzo in ambito domestico per finalità strettamente personali delle immagini. Quindi ciascuno di noi che installa una videocamera all'interno della propria abitazione o del proprio giardino, senza che questa vada a riprendere aree ad accesso pubblico.

Qualsiasi impianto di videosorveglianza installato in ambito professionale, in azienda o all'interno di un esercizio commerciale o anche in uno spazio esterno aperto al pubblico, genera un trattamento di dati personali che deve essere regolato a cura del Titolare del trattamento, che generalmente è da considerarsi l'azienda stessa nella persona del legale rappresentante o del consigliere delegato a cui è stata attribuita delega specifica (notarile) circa la compliance in materia di privacy.

Ho fatto riferimento in apertura al fatto che sia necessario attivarsi già in fase di progettazione dell'impianto, poiché in ossequio al principio della "privacy by design" anche il dimensionamento e il posizionamento delle telecamere ha una sua rilevanza specifica. In caso contrario ci si potrebbe trovare davanti ad un impianto che magari è stato sovradimensionato rispetto alle esigenze specifiche per cui è stato adottato oppure che riprende direttamente postazioni di lavoro di lavoratori dipendenti o magari porzioni troppo ampie di pubblica via adiacente agli ingressi da controllare.

Per questi motivi il supporto di conformità normativa dovrà partire dalla progettazione, per evitare di dover effettuare interventi correttivi molto costosi una volta ricevute le contestazioni da parte delle autorità pubbliche di controllo, nella fattispecie Guardia di Finanza per quanto attiene alla privacy e Ispettorato del Lavoro per quanto attiene al controllo a distanza dei lavoratori.

Il progettista dovrà dimensionare l'impianto rispettando il principio di "minimizzazione" dei dati personali limitando il numero di telecamere e limitando altresì gli angoli di ripresa a quanto necessario per perseguire la finalità per cui l'impianto è stato installato. Dovrà evitare anche di installare telecamere all'interno di aree in cui sia vietato l'utilizzo, come servizi igienici o spogliatoi.

Partendo dall'acquisizione delle immagini, è necessario, in ossequio a quanto

disposto dall'art. 13 del GDPR, procedere ad informare l'interessato del trattamento di dati che lo riguarda, affiggendo l'informativa in un luogo che preceda l'area videosorvegliata, in modo da dare la possibilità all'interessato di scegliere se essere oggetto di videoripresa oppure no.

Quindi le informative dovranno essere posizionate in modo corretto prima dell'accesso all'area videosorvegliata, già magari all'esterno del perimetro aziendale in corrispondenza degli accessi. E non è necessario, come spesso si vede, tappezzare tutti i muri dell'azienda con l'informativa, magari già all'interno di aree videosorvegliate, visto che a quel punto il soggetto sarà già stato ripreso e quindi l'informativa risulterà tardiva e ridondante rispetto alla finalità che si prefigge.

Per quanto attiene alla cartellonistica sintetica dotata di pittogramma, è disponibile un fac-simile sul sito dell'Autorità Garante che si consiglia di utilizzare, previa compilazione con i dati di contatto del Titolare del trattamento.

Sarà anche necessario predisporre un'informativa diffusa con tutti i contenuti previsti dall'art. 13 del GDPR da affiggere in bacheca o rendere disponibile in altro luogo facilmente raggiungibile, nonché magari all'interno dell'intranet aziendale in area dedicata alla privacy. L'utilizzo di cartellonistica acquistata in ferramenta non compilata con i dati di contatto del Titolare e senza le indicazioni previste dal Garante non assolverà compiutamente all'obbligo normativo e potrà esporre il Titolare a sanzioni.

Visto che la videosorveglianza genera, come abbiamo visto, un trattamento di dati personali, bisogna individuare la base giuridica di tale trattamento nel legittimo interesse del Titolare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera f) del GDPR, "...a condizione che non prevalgano i diritti o le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore".

L'interesse del Titolare di proteggere il proprio patrimonio, di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro o le proprie esigenze produttive deve essere considerato legittimo, ma solamente laddove sia stato oggetto di una LIA – Legitimate Interest Assesment, redatta per iscritto il cui risultato relativo al bilanciamento di interessi delle parti coinvolte abbia dato esito positivo.

L'accesso alle immagini provenienti dall'impianto dovrà essere limitato al minor numero di soggetti autorizzati possibile, incaricati per iscritto e sottoposti a formazione specifica relativa alle implicazioni privacy della videosorveglianza.

Questo per garantire che gli addetti che accedono alle immagini abbiano ben chiari i limiti e le corrette modalità di trattamento dei dati personali raccolti e vengano così minimizzati i rischi di trattamento illecito.

Questo naturalmente sia nel caso in cui non ci sia registrazione, sia a maggior ragione, nel caso in cui le immagini vengano registrate su supporto digitale.

Per quanto attiene alla registrazione e conservazione delle immagini, tema sempre di grande attualità, questa deve essere limitata a quanto necessario per perseguire la finalità prefissata, quindi generalmente in ambito aziendale a 24/48 ore dalla raccolta, salvo periodi di conservazione più lunghi in corrispondenza di chiusure aziendali.

Normalmente la scoperta di accessi abusivi o comportamenti anomali avviene entro un termine breve di uno o due giorni, talvolta però potrebbero essere ipotizzati periodi di conservazione più lunghi in relazione a specifiche esigenze produttive aziendali. Starà sempre al Titolare giustificare tali periodi di conservazione estesi all'interno della LIA, giustificando la maggior conservazione per iscritto.

Anche all'interno del Registro delle attività di trattamento del Titolare dovrà essere inserito il trattamento dati relativo alla videosorveglianza indicando dettagliatamente le sue caratteristiche come prescritto all'interno dell'art. 30 del GDPR. Nel caso in cui ci siano modifiche sostanziali al trattamento, il Registro dovrà essere aggiornato nelle parti non più attuali, essendo uno strumento "vivo" che deve rappresentare sempre la situazione di fatto in quel momento presente in azienda.

Nel caso in cui poi ci si avvalga di una società esterna che fornisca il servizio di manutenzione e assistenza dell'impianto di videosorveglianza o che fornisca un vero e proprio servizio di sorveglianza da remoto in outsourcing, essendo che questi soggetti svolgono attività di trattamento "per conto" del Titolare in senso tecnico giuridico ai sensi dell'art. 28 del GDPR, dovranno essere nominati Responsabili del trattamento sottoscrivendo un accordo di nomina specifico (DPA – Data Protection Agreement).

All'interno dell'accordo dovranno essere specificati i diritti e i doveri delle parti in relazione ai trattamenti di dati (immagini) esternalizzati e il Titolare sarà chiamato a verificare il livello di affidabilità del fornitore e a fornire indicazioni operative su come trattare i dati.

E in merito al rispetto delle indicazioni fornite, ove previsto in contratto, potrà anche effettuare verifiche periodiche di conformità. Naturalmente laddove

questi diritti di verifica siano sanciti in contratto, dovranno anche trovare esecuzione al fine di evitare che in caso di omesso controllo e comportamenti difformi da parte del Responsabile, il Titolare possa essere soggetto alla c.d. "culpa in vigilando". Troppe volte abbiamo assistito a contratti di nomina a Responsabile in cui si stabilivano obblighi stringenti, salvo poi lasciarli morire in un cassetto senza dare alcuna esecuzione a quanto inserito con leggerezza.

Passando ad una rapida disamina di quanto prescritto dall'art. 4 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 1970) in tema di controlli a distanza dei lavoratori, l'articolo recita che "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali".

In mancanza di tale accordo gli impianti possono essere installati previa autorizzazione da parte della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Questa norma mira a evitare che gli impianti di videosorveglianza possano essere utilizzati per una valutazione qualitativa e quantitativa della prestazione lavorativa del dipendente, certamente vietata.

Pertanto, il datore di lavoro, ove presenti rappresentanze sindacali aziendali, dovrà stipulare un accordo relativo all'impianto installato, concordando con la componente sindacale struttura e modalità di funzionamento dell'impianto. In caso invece di mancato accordo, dovrà presentare istanza di autorizzazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (utilizzando la modulistica presente sul sito di ciascuna direzione provinciale) e, previa verifica delle caratteristiche dell'impianto, ottenere formale autorizzazione all'installazione.

Come risulta evidente sia in termini di trattamento dati personali, sia in termini di controllo a distanza dei lavoratori, il consenso espresso dall'interessato/lavoratore subordinato non risulta essere la "base giuridica" per cui l'azienda può avvalersi delle telecamere. In entrambi i casi il consenso del lavoratore risulterebbe certamente viziato dalla posizione di subordinazione in cui si trova in relazione al contratto di lavoro che ha sottoscritto all'atto dell'assunzione.

L'utilizzo della videosorveglianza in azienda ha quindi numerose conseguenze legali per titolare del trattamento e datore di lavoro che, ove non adottino tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa obbligatoria, saranno soggetti a sanzioni molto rilevanti, anche di natura penale.

**A cura dell'Avv. Lorenzo Perino - Amministratore Unico Lext Consulting – Of Counsel Lexpertise*

news e approfondimenti

Tutela del patrimonio e sicurezza non giustificano la conservazione

Adalberto Perulli,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 13 febbraio 2024

Le imprese devono, sempre più spesso, adeguare la propria organizzazione del lavoro alle stringenti indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali in materia di tutela della privacy e dei dati. Da ultimo, con specifico riferimento alla casella di posta elettronica aziendale, il Garante, con il provvedimento 642 del 21 dicembre 2023, ha fornito indicazioni in merito a «programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati».

Il rispetto della normativa europea in materia di privacy è una strada obbligata: la conservazione dei dati non può avvenire in modo indiscriminato e per un tempo indefinito e disancorato da specifiche finalità. Il trattamento dei dati deve sempre essere virtuoso e rispettoso dei principi di proporzionalità e minimizzazione.

Al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, ogni realtà aziendale che utilizzi, nella propria organizzazione del lavoro, strumenti tecnologici in grado di acquisire dati deve porsi alcuni fondamentali quesiti: la strumentazione aziendale affidata ai collaboratori acquisisce dati in grado, seppur in via mediata, di effettuare un controllo sulla prestazione di lavoro? quale tipologia di dati risulta acquisita e conservata? per quanto tempo vengono conservati? il tempo della conservazione è lecito o risulta sproporzionato rispetto alla finalità per la quale quel dato è acquisito?

Deve, infatti, tenersi a mente come la conservazione dei dati acquisiti mediante l'utilizzo di strumentazione tecnologica è lecita solo laddove il tempo di conservazione risulti strettamente funzionalizzato al perseguimento di determinate finalità. Da quando il diritto alla protezione dei dati personali è stato sancito a livello europeo, l'Autorità garante ha fornito indicazioni volte a orientare gli interlocutori verso una gestione del trattamento dei dati che sia consapevole, minimizzata, proporzionale e, quindi, lecita.

Generalmente, la posta elettronica aziendale individualizzata (ossia quella riportante il nome e il cognome del dipendente e di dominio aziendale) viene ricondotta alla nozione di «strumento di lavoro» di cui all'articolo 4, comma 2, dello statuto dei lavoratori, ciò in ragione del fatto che l'utilizzo dell'e-mail

risulta essere strettamente funzionale all'esecuzione delle mansioni di lavoro. In questo senso, il datore di lavoro che affidi a un dipendente una casella di posta aziendale non è tendenzialmente tenuto a rispettare la procedura sindacale di autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 1 della legge 300/1970.

Tuttavia, deve tenersi in considerazione come l'esonero dalla procedura di autorizzazione sindacale prevista dal comma 1 non sia assoluto, ma subisca delle eccezioni in ragione dei tempi di conservazione dei dati acquisiti mediante la strumentazione tecnologica utilizzata. Il Garante ha infatti precisato che, affinché la conservazione dei metadati delle e-mail sia riconducibile all'articolo 4, comma 2, dello Statuto e, quindi, sia esonerata dalla preventiva autorizzazione sindacale, «non può essere superiore di norma a poche ore o ad alcuni giorni, in ogni caso non oltre sette giorni, estensibili, in presenza di comprovate e documentate esigenze che ne giustifichino il prolungamento, di ulteriori 48 ore».

Sotto questo profilo, l'Autorità garante ha ritenuto che la generalizzata raccolta e la conservazione dei metadati dell'email aziendali (giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell'email) da parte del datore di lavoro, per un lasso di tempo più esteso rispetto a quello poc'anzi detto – ancorché ancorata al presupposto della sua necessità per finalità di sicurezza informatica o tutela dell'integrità del patrimonio, anche informatico, del datore di lavoro - può comportare un indiretto controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Per questo motivo, ad avviso del Garante, una conservazione dei metadati dell'e-mail per un tempo superiore a quello indicato richiederebbe la preventiva autorizzazione sindacale e l'informativa ai dipendenti in ordine alle modalità di conservazione e di utilizzo dei dati raccolti. In questo senso, quindi, il tempo di conservazione delle e-mail integra il discrimen tra l'applicabilità della procedura prevista dal comma 1 ovvero del comma 2 dell'articolo 4.

Alla luce di quanto esposto, è pertanto opportuno che le imprese effettuino un'attività di due diligence finalizzata a individuare, per categoria di e-mail, i relativi tempi di conservazione così che questi possano risultare leciti e proporzionati rispetto alle finalità per le quali i dati risultano esser conservati. Infatti, ove i tempi di conservazione non siano definiti in maniera proporzionata e coerente rispetto alle finalità del trattamento, il titolare del trattamento (il datore di lavoro) può incorrere nella violazione del principio di «limitazione di conservazione» con conseguente applicazione una sanzione amministrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Roma Capitale: contro incidenti nei cantieri accordo con Inail Lazio

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 11 febbraio 2024

Firmato l'accordo tra l'Assessorato alla Scuola Formazione e Lavoro di Roma Capitale e l'Inail Direzione Regionale per il Lazio per la realizzazione di azioni condivise nell'ambito della promozione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento rilancia la collaborazione tra le istituzioni per la sicurezza sui numerosi cantieri edili di Roma Capitale, con l'apporto decisivo dell'Osservatorio sul Lavoro di Roma Capitale e la promozione di attività di formazione e informazione ai lavoratori attraverso l'uso delle nuove tecnologie. L'accordo, valido per tre anni, introduce la possibilità di sperimentazione di nuove tecnologie e rinnova gli strumenti che hanno avuto maggiore impatto già in passato: le giornate formative in presenza ed on line, rivolte agli studenti dei PCTO, dei Centri di Formazione professionale e delle Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale, ai ruoli tecnici dell'Amministrazione capitolina responsabili dell'esecuzione dei lavori, ai datori di lavoro e alle figure della prevenzione delle aziende appaltatrici.

«Conosciamo bene il dramma degli incidenti e delle morti, in particolare nel settore edile, che purtroppo non ha risparmiato la nostra città, dove i cantieri pubblici e privati sono tantissimi, specialmente in conseguenza dei contributi del vecchio 110% e a seguito degli interventi aperti con il Pnrr e per il Giubileo», ha commentato Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale. «Questo accordo con Inail arriva a valle di altri due importanti documenti sottoscritti dal Sindaco Roberto Gualtieri, vale a dire il protocollo di Legalità per il Giubileo e il Protocollo sugli appalti concluso con le organizzazioni datoriali e sindacati, ed è uno strumento con cui vogliamo non solo consolidare la collaborazione esistente, ma rafforzarla per renderla ancora più efficace. Nuovi impegni tutti volti a promuovere una cultura della sicurezza e della salute sui posti di lavoro e quella del rispetto delle regole», ha aggiunto Pratelli. «É su questo fronte che occorre investire, in sinergia con tutte le istituzioni, perché l'obiettivo è fermare una conta insopportabile e garantire il diritto ad un lavoro di qualità e in piena sicurezza. In gioco c'è la dignità delle persone», ha concluso l'Assessora.

news e approfondimenti

Sicurezza: convenzione Regioni-Inail per prevenzione e potenziamento del Sistema informativo nazionale

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sanità24", 9 febbraio 2024

Sottoscritta la convenzione quadro Regioni-Inail per la sicurezza sul lavoro dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, e dal commissario straordinario dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo.

Si punta a rendere più efficaci le attività di contrasto degli infortuni e delle malattie professionali attraverso una maggiore condivisione dei dati con gli enti territoriali nell'ambito del processo di implementazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp).

È una convenzione quadro di durata quinquennale che disciplina, in particolare, le modalità di accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Registro infortuni dell'Inail.

“La convenzione Regioni-Inail – dichiara Fedriga - intende migliorare le attività di prevenzione rivolte alla sicurezza sul lavoro. L'inaccettabile perdurare di morti e incidenti sul lavoro sollecita risposte dirette e una maggiore assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. Grazie ad una ricognizione più attenta sulle condizioni di sicurezza nei territori si possono migliorare anche le capacità di scoprire e intervenire su mancate o non corrette applicazioni di norme e procedure. A questo serve la condivisione dei dati, a questo serve l'impegno Regioni-Inail per rafforzare l'attività preventiva e di tutela dei lavoratori”.

“La firma della convenzione – spiega D'Ascenzo – rappresenta un importante ulteriore passo in avanti per il rafforzamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Attraverso un'efficace condivisione dei dati, possiamo contribuire a rendere più incisive le azioni di prevenzione sul territorio per contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e tutelare la salute dei lavoratori”.

Il servizio Flussi informativi, strumento gestionale di sistematizzazione e condivisione delle conoscenze tra Regioni, Province autonome, Dipartimenti di prevenzione delle Asl/Ats e Direzioni regionali Inail, permette di consultare le

informazioni relative agli infortuni e alle malattie di origine professionale dei lavoratori infortunati e tecnopatici e alle aziende collegate a tali eventi, con i relativi indicatori per la programmazione delle politiche di intervento.

Attraverso il Registro delle esposizioni è possibile accedere ai dati sull'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici, che riguardano gli agenti utilizzati, i lavoratori esposti, l'attività svolta dal dipendente e il valore dell'esposizione in termini di intensità, frequenza e durata, allo scopo di pianificare l'attività di vigilanza e le politiche di prevenzione a livello epidemiologico, anche nell'ottica di un completo programma di promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il Registro infortuni mette invece a disposizione degli organi preposti all'attività di vigilanza i dati che riguardano le denunce di infortunio e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio inviate all'Istituto, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

L'accesso ai servizi Inail da parte del personale designato da Regioni, Province autonome e Dipartimenti di prevenzione delle Asl/Ats è disponibile 24 ore su 24 e avviene tramite consultazione diretta attraverso pagine web e download, in base allo stato di avanzamento degli specifici servizi erogati. Il sistema garantisce, inoltre, la tracciatura delle operazioni, in conformità con il provvedimento n. 393/2015 del Garante per la tutela dei dati personali.

news e approfondimenti

Antincendio, al via l'iter della riforma del settore

Mariagrazia Barletta,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi Plus Enti Locali & Edilizia", 9 febbraio 2024

È arrivato alla Camera il Ddl delega licenziato dal Cdm a dicembre (per la seconda volta). Decreti legislativi attesi entro l'anno.

Revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, secondo il principio – già affermato – della proporzionalità del rischio e tenendo conto dell'evoluzione normativa. Sono questi i confini tracciati dal disegno di legge delega per le semplificazioni amministrative, entro cui si muoverà la riforma in campo antincendio. Il disegno di legge, dopo un lungo iter che ha previsto due approvazioni in Consiglio dei ministri, l'una l'11 maggio e l'altra il 19 dicembre 2023, è approdato alla Camera dove inizierà il suo iter di conversione in legge. Secondo quanto riportato nel Ddl, il governo dovrà poi mettere a punto i decreti legislativi entro il 31 agosto 2024. Più nel dettaglio, l'articolo 5 del Ddl contiene i criteri direttivi specifici per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti nel settore della prevenzione degli incendi e dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio non forniti della marcatura Ce.

La semplificazione delle procedure antincendio

Il disegno di legge getta le basi per proseguire con la semplificazione intrapresa dal Dpr 151 del 2011, regolamento che ha segnato il debutto della Scia antincendio ha riscritto l'elenco delle attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco e ha alleggerito gli oneri a carico di imprese e cittadini applicando il principio della proporzionalità del rischio. Tenendo fermi quegli stessi capisaldi, il governo dovrà far fare un passo avanti alla semplificazione, facendo quadrare più elementi. Da un lato ci sono la tutela della sicurezza delle persone, compresi i soccorritori, e l'integrità dei beni e, su quello opposto, l'alleggerimento degli oneri amministrativi. Dunque, la sicurezza delle persone e dei beni, ossia la tutela dell'interesse pubblico, deve essere sempre assicurata.

Il passo avanti nella semplificazione è giustificato dall'evoluzione normativa attuata con la nascita e l'implementazione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), la cui forza è stata poi estesa con il nuovo Dm sulla sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro (Mini-codice). Molte attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai tempi del Dpr 151 del 2011 non avevano una norma specifica di prevenzione incendi, ora, invece, ce l'hanno ed

è, appunto, il Codice. È questo il passaggio cruciale che fornirà alla futura semplificazione la materia su cui agire. Il principio è: laddove esiste una norma specifica di prevenzione incendi da seguire è possibile allentare il controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Dunque, uno degli effetti della semplificazione sarà quello di circoscrivere i casi in cui sarà necessario ricevere l'ok dei Vigili del Fuoco sul progetto antincendio.

La semplificazione dovrebbe anche puntare all'eliminazione delle attività in categoria C che prevedono il controllo obbligatorio (e non a campione come per le attività A e B) da parte dei Vigili del Fuoco ed il conseguente rilascio del Certificato di prevenzione incendi (Cpi). L'altro fronte aggredibile dalla semplificazione è quello delle declaratorie con i relativi limiti di assoggettabilità che andrebbero visti al rialzo con la conseguente uscita delle attività a minor rischio dall'obbligo di presentazione della Scia antincendio. Ogni passaggio dovrà, inoltre, seguire il principio della proporzionalità dell'azione amministrativa. Significa che, come già avviene per effetto del Dpr 151 del 2011, i procedimenti dovranno essere calibrati in funzione della gravità del rischio e delle dimensioni e della complessità delle attività "soggette".

Prodotti non sottoposti alla marcatura Ce

L'azione di snellimento non dovrà fermarsi all'elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, ma andranno elaborate norme ad hoc per semplificare i procedimenti autorizzativi che precedono l'immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura Ce. Si tratterà di favorire l'autocertificazione e l'asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. «L'intento – si legge nella relazione tecnica che accompagna il Ddl – è quello di introdurre anche nel settore "prodotti antincendio non marcati Ce" l'istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), in modo da superare l'attuale regime dell'autorizzazione preventiva che viene attualmente utilizzata nell'omologazione dei prodotti». Più nel dettaglio, l'obiettivo è «eliminare le omologazioni dei prodotti rilevanti ai fini antincendio ed i loro rinnovi, sostituendolo con certificazioni dei requisiti da parte degli stessi fabbricanti, consentendo una forte accelerazione nell'iter di commercializzazione».

Va ricordato che il perimetro d'azione dell'omologazione è stato limitato recentemente dal decreto del ministero dell'Interno del 14 ottobre 2022 che ha modificato le precedenti disposizioni sulla reazione al fuoco dei materiali. Per effetto di questo provvedimento i prodotti da costruzione, dal 28 ottobre 2023, possono essere installati nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco solo se classificati secondo i metodi di prova del sistema europeo che dunque

manda in soffitta, quasi del tutto, la vecchia omologazione italiana. L'omologazione e le classi italiane di reazione al fuoco restano attive per i soli materiali che non rientrano nel novero dei prodotti da costruzione, quali gli imbottiti, le tende, i bedding e altro ancora.

Le sanzioni

Il terzo capitolo antincendio del Ddl delega riguarda le sanzioni che derivano dalle contravvenzioni in materia di prevenzione incendi accertate in luoghi diversi da quelli di lavoro. L'obiettivo è estendere, ai fini dell'estinzione delle sanzioni, le disposizioni sui reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro contenute nel Dlgs 758 del 1994. Sul tema delle sanzioni, come ricordato nella relazione tecnica, attualmente esistono due "binari" : se un'attività "soggetta" è anche un luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs 81 del 2008, le contravvenzioni possono essere estinte mediante una sanzione amministrativa seguendo il procedimento di cui al Dlgs 758 (articolo 20). Nel caso in cui, invece, un'attività non rientra nel perimetro di ciò che la legge definisce come luogo di lavoro, «il reato non può essere estinto con una sanzione amministrativa in quanto tali luoghi esulano dal campo di applicazione del Dlgs. 758/1994, con forte aggravio per i titolari di tali attività, solitamente di piccola dimensione».

news e approfondimenti

Sicurezza lavoro: ok Parlamento Ue nuovi limiti esposizione per il piombo

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor Plus", 7 febbraio 2024

Il Parlamento Ue ha adottato nuovi valori limite di esposizione per il piombo per la prima volta dopo quarant'anni, e per la prima volta in assoluto per i diisocianati, agenti possono essere presenti in numerosi prodotti utilizzati nell'edilizia, nell'industria, nell'artigianato (sono contenuti in vernici, sigillanti, adesivi, schiume, resine). Anche il Consiglio Ue dovrà approvare formalmente il testo, prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e della successiva entrata in vigore. Nella Ue fra 50.000 e 150.000 lavoratori sono esposti al piombo, 4,2 milioni di lavoratori ai diisocianati, ogni anno. Nella nuova legge, già concordata con gli stati membri e adottata oggi con 589 voti favorevoli, 10 contrari e 40 astensioni, si stabilisce di proteggere in modo più efficace la salute dei lavoratori, abbassando i limiti di esposizione a queste sostanze.

Sia il piombo che i diisocianati sono ampiamente utilizzati per rinnovare gli edifici e per produrre batterie, turbine eoliche e per rendere il veicolo elettrico più leggero. L'esposizione al piombo può influenzare la fertilità delle donne e degli uomini, lo sviluppo del feto, e potrebbe danneggiare il sistema nervoso, i reni, il cuore e il sangue. I nuovi limiti, aggiornati per la prima volta dal 1982, saranno fissati a meno di un quarto dei valori attuali: il limite di esposizione professionale sarà fissato a $0,03 \text{ mg/m}^3$ e il valore limite biologico a $15 \text{ } \mu\text{g}/100 \text{ ml}$. La Commissione europea dovrà rivedere questi limiti entro cinque anni per proteggere meglio le lavoratrici in età feconda, tenendo conto dei dati scientifici più recenti.

Per la prima volta ci saranno limiti anche per l'esposizione ai diisocianati, che possono causare reazioni allergiche e malattie respiratorie come l'asma. La nuova legge fissa il limite di esposizione professionale per i diisocianati a 6 microgrammi (μg) NCO/m^3 (la concentrazione massima a cui un lavoratore può essere esposto durante una giornata lavorativa di otto ore) e a $12 \text{ } \mu\text{g}$ NCO/m^3 per l'esposizione a breve termine (ossia, un periodo di 15 minuti). La Commissione europea riesaminerà tali limiti entro il 2029.

Alcuni lavoratori sono stati esposti al piombo per diversi anni e hanno accumulato livelli di piombo nel sangue ben al di sopra di qualsiasi nuovo valore limite. Per proteggere la salute di questi lavoratori in modo più completo, questi dovranno essere sottoposti a sorveglianza medica regolare,

per verificare che possano continuare le mansioni che comportano l'esposizione al piombo.

news e approfondimenti

Visita medica post malattia solo con obbligo di sorveglianza

Luigi Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 9 febbraio 2024

La visita medica precedente la ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, va eseguita solo se per la mansione sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria. In tal senso si è espresso il ministero del Lavoro con l'interpello 1/2024 in risposta a un quesito presentato a fronte delle differenti applicazioni della disposizione nei vari ambiti della pubblica amministrazione. Il testo unico in materia di salute e sicurezza (Dlgs 81/2008) si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. L'articolo 41, comma 2, lettera e-ter prevede l'obbligo della visita medica «precedente» alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificarne l'idoneità alla mansione. Cioè alla mansione cui il lavoratore era addetto prima dell'assenza per malattia, per la quale era sottoposto a sorveglianza sanitaria mediante visite mediche periodiche di idoneità e per verificare se lo stesso dipendente possa sostenere le precedenti medesime mansioni senza pregiudizio o rischio alla sua integrità psicofisica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sentenze

Stress in ufficio, il datore risponde per danni

Giampiero Falasca,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 28 febbraio 2024

Secondo la Corte di cassazione può scattare la responsabilità anche in assenza di mobbing nei confronti del lavoratore.

Il datore di lavoro risponde per i danni alla salute prodotti sul dipendente da un ambiente lavorativo troppo stressante anche se gli atti che hanno causato la lesione non sono qualificabili come mobbing.

La Corte di cassazione, rafforzando un indirizzo già seguito in alcune decisioni precedenti, ribadisce (sentenza 2084/2024 del 19 gennaio scorso) che la tutela della salute dei dipendenti non si limita alla prevenzione del mobbing ma si estende a tutte le situazioni di stress da lavoro.

La controversia riguarda un lavoratore che ha portato in giudizio il datore di lavoro per ottenere il risarcimento delle sofferenze psichiche subite in ufficio.

La richiesta risarcitoria era stata accolta in primo grado ma poi rigettata dalla Corte d'appello, che non ha riscontrato negli atti e nei comportamenti del datore (un ente pubblico) quel «comune intento persecutorio» che rappresenta l'elemento costitutivo del mobbing.

Secondo la Corte d'appello, tali attive potevano, al massimo, essere qualificabili come carenze gestionali e organizzative, ma mancavano di quell'intento persecutorio necessario perché si possa parlare di mobbing.

Tali provvedimenti, secondo i giudici d'appello, potevano essere ricondotti alla «fisiologica conflittualità che può instaurarsi fra le parti di un rapporto lavorativo»: fenomeni ordinari che, in assenza di attento persecutorio, non consentono di parlare di mobbing (e nemmeno della sua forma attenuata, lo straining).

La Cassazione ribalta questa decisione, partendo dalla considerazione che la violazione da parte del datore di lavoro del dovere di sicurezza (articolo 2087 del Codice civile) ha natura contrattuale e, dunque, il rimedio esperibile dal dipendente è quello della responsabilità contrattuale.

La tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, prosegue la Corte, non ammette sconti: fattori quali l'ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva non possono giustificare un cedimento delle misure di tutela e prevenzione.

Di conseguenza, il datore di lavoro ha l'obbligo di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene (ma anche quelle non rispettose dei principi ergonomici), oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, burn out, molestie, stalking e così via (viene richiamata, a sostegno di questa lettura, la sentenza della Corte costituzionale 359/2003).

Pertanto, secondo la Corte, per rintracciare una responsabilità in capo al datore di lavoro non è necessaria, come ad esempio si richiede nel caso del mobbing, la presenza di un «unificante comportamento vessatorio»: è sufficiente l'adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come la tolleranza di condizioni di lavoro stressogene.

Alcune condotte, quindi, pur non essendo vessatorie, possono risultare esorbitanti o incongrue rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, soprattutto se sono continue e ripetute nel tempo: queste condotte, conclude la Corte, violano l'articolo 2087 del Codice civile qualora contribuiscano alla creazione di un ambiente logorante e produttivo di ansia, e come tali generano un pregiudizio per la salute che deve essere risarcito.

Questa interpretazione conferma la tendenza della Cassazione a rifiutare qualsiasi lettura riduttiva delle responsabilità datoriali in tema di sicurezza; un approccio severo che tuttavia non deve giungere inaspettato in tema di stress da lavoro, essendo fenomeno questo già al centro delle politiche di prevenzione dei danni alla salute (è obbligatoria la valutazione del cosiddetto "stress da lavoro correlato").

sentenze

Infortunati sul lavoro e responsabilità del direttore dei lavori

a cura della Redazione Diritto,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 27 febbraio 2024

Prevenzione infortuni - Direttore dei lavori - Infortunio sul lavoro - Responsabilità - Condizioni.

La figura del direttore dei lavori, nominato dal committente, che pure svolge normalmente attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, non è estranea alla materia degli infortuni sul lavoro, poiché il progetto esitato e la sua conformità ai lavori eseguiti devono tener conto della esistenza di specificità proprie del contesto in cui i lavori devono essere eseguiti. Inoltre, egli risponde dell'infortunio subito dal lavoratore, allorché sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Infatti, egli è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli sia in concreto coinvolto nell'organizzazione del lavoro.

Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 5 febbraio 2024, n. 4927

Diritto urbanistico - Edilizia - Direttore dei lavori nominato dal committente - Omessa adozione delle misure antinfortunistiche - Principio dell'effettività delle mansioni - Appalti - Contratto di appalto - Esecuzione dei lavori - Sicurezza sul lavoro - Sicurezza cantieri - Responsabilità per infortunio sul lavoro - Organizzazione del lavoro e responsabilità dell'evento - Condotte omissive dell'appaltatore, del subappaltatore e del direttore del cantiere - Responsabilità concorsuale, e non alternativa - Posizioni di garanzia - D.lgs. n. 81/2008.

Il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di

appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro. La responsabilità dell'evento è riconducibile, quindi, alle condotte omissive dell'appaltatore, del subappaltatore e anche del direttore del cantiere, per il principio della responsabilità concorsuale, e non alternativa, tra di loro delle diverse posizioni di garanzia.

Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 8 maggio 2019, n. 19646

Cantiere edile - Lavori in quota - Caduta a terra del lavoratore - Direttore dei lavori - Responsabilità prevenzionistica diretta - Valutazione - Non sussiste - Criterio di imputazione della responsabilità penale - Ingerenza nei lavori- È tale.

La qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto. I destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello, e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.

Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 15 gennaio 2014, n. 1471

Prevenzione infortuni - Direttore dei lavori - Infortunio sul lavoro - Crollo colposo di costruzioni - Responsabilità - Condizioni.

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.

Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 8 maggio 2008, n. 18445

sentenze

Responsabilità 231 per lesioni gravissime, l'interesse dell'ente risiede in re ipsa nel risparmio di spese non effettuate

a cura della Redazione Diritto,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 15 febbraio 2024

Responsabilità amministrativa degli enti - Lesioni colpose aggravate - Art. 25 septies, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 - Responsabilità del datore di lavoro - Condotta negligente dell'imprenditore - Nesso di causalità

In tema di responsabilità amministrativa degli enti per lesioni personali gravissime, con riferimento alla valutazione dell'elemento soggettivo dell'interesse, la tensione al beneficio per l'Ente risiede in re ipsa, nel risparmio conseguente alle spese "non effettuate". (Nella specie l'evento infortunistico gravissimo si era verificato non per una deliberata omissione di una cautela ma a causa della sottovalutazione del rischio dell'attività di sostituzione del nastro trasportatore che aveva generato la mancata predisposizione della procedura e la mancata formazione su di essa).

Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 31 gennaio 2024, n. 4210

Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Criteri di imputazione - Reati colposi - Interesse o vantaggio - Entità del risparmio di spesa conseguito - Irrilevanza

In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività. (In motivazione, la Corte ha affermato che la responsabilità dell'ente, non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi).

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza 14 giugno 2016, n. 24697

Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli enti - Criteri di imputazione – Lesioni gravi da infortunio sul lavoro - Interesse o vantaggio - Entità del risparmio di spesa conseguito - Irrilevanza - Fattispecie.

In materia di responsabilità amministrativa Decreto Legislativo n. 231 del 2001, ex articolo 25 septies, l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale.

Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 16 luglio 2015, n. 31003

l'esperto risponde

Scuola, l'attività in Pcto prevede la copertura Inail

Pietro Gremigni,

Il Sole 24 Ore, estratto da "L'esperto risponde", 26 febbraio 2024

D: Mia figlia frequenta la terza liceo artistico (indirizzo architettura) e svolgerà un tirocinio, nell'ambito del Pcto (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), in uno studio di architettura. Chiedo se può accompagnare in cantiere l'architetto titolare dello studio o un suo collaboratore. In caso di risposta positiva, ci sono adempimenti o documenti da preparare?

R: Proprio per l'anno scolastico 2023/2024, l'attività in questione - di alternanza tra scuola e attività formativa sui luoghi di lavoro, compresi i moduli Pcto - è soggetta all'assicurazione e copertura antinfortunistica Inail, a carico della scuola (articolo 18 del DI 48/2023, convertito in legge 85/2023, e circolare Inail 45/2023). La copertura riguarda eventuali incidenti accaduti durante lo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche, incluse le prove d'esame. Per il prossimo anno scolastico occorrerà attendere le determinazioni di Governo e Parlamento.

*rassegna normativa***G.U. 3 febbraio 2024, n. 28 - G.U. 29 febbraio 2024, n. 50****DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2024**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna. (24A00607) Pag. 13 (G.U. 5 febbraio 2024 n. 29)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 14 novembre 2023**

Modifiche alle ordinanze speciali n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 43 del 31 dicembre 2022, n. 10 del 15 luglio 2021, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 49 del 26 luglio 2023, n. 2 del 6 maggio 2021 e n. 14 del 15 luglio 2021. (Ordinanza n. 62/2023). (24A00614) Pag. 45 (G.U. 5 febbraio 2024 n. 29)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 27 novembre 2023**

Approvazione della riallocazione dei finanziamenti residui non impegnati di cui alle linee di intervento B1.1 - B1.3b - B2.1 - B2.3 e dei finanziamenti di cui alla linea d'intervento B3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Lazio. (Ordinanza n. 67/2023). (24A00547) Pag. 52 (G.U. 5 febbraio 2024 n. 29)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 27 novembre 2023**

Approvazione della riallocazione delle risorse ancora disponibili derivanti dalle linee di intervento B1.3b e dei finanziamenti di cui alle linee d'intervento B3.1- B3.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Marche. (Ordinanza n. 68/2023). (24A00548) Pag. 57 (G.U. 5 febbraio 2024 n. 29)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 28 novembre 2023**

Integrazione dell'ordinanza n. 57 PNC del 28 giugno 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. «Approvazione della riallocazione delle risorse residue di cui alle linee di intervento B1.3b e dei finanziamenti di cui alla linea d'intervento B3 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo». (Ordinanza n. 69/2023). (24A00549) Pag. 63 (G.U. 5 febbraio 2024 n. 29)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 28 novembre 2023**

Approvazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, nonché dell'articolo 11, comma 5 del relativo Allegato n. 1, BANDO relativo all'attuazione della macromisura B «Rilancio economico sociale», sub misura B2 «Turismo, cultura, sport e inclusione», linea di intervento B2.2 «Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato speciale pubblico privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio» del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'Elenco di interventi a graduatoria cratere 2009 - territorio al Comune de L'Aquila. (Ordinanza n. 70/2023). (24A00550) Pag. 67 (G.U. 5 febbraio 2024 n. 29)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 28 novembre 2023**

Modifiche alle ordinanze speciali n. 11 del 15 luglio 2021, n. 17 del 15 luglio 2021, n. 37 del 2 novembre 2022, n. 39 del 23 dicembre 2022 e n. 4 del 6 maggio 2021 (Ordinanza n. 65/2023). (24A00615) Pag. 70

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 11 dicembre 2023**

Attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub- misura B4 «Centri di ricerca per l'innovazione», linea di intervento n. 2 «Intervento di sostegno alla creazione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, presso il Comune di L'Aquila, dotato di tecnologie innovative per

l'insegnamento e l'esercitazione tecnico-pratica». Modifica e approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza PNC Sisma n. 51 del 3 maggio 2023 nonché della Scheda progetto allegata all'ordinanza n. 13 del 30 dicembre 2021. (Ordinanza n. 74/2023). (24A00616) Pag. 75
(G.U. 5 febbraio 2024 n. 29)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 24 gennaio 2024**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel territorio della Regione Molise interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6067. (Ordinanza n. 1061). (24A00589) Pag. 79
(G.U. 5 febbraio 2024 n. 29)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL
GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 23 gennaio 2024**

Interventi preordinati ai lavori di adeguamento, ristrutturazione e acquisizione delle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di Dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della Regione Lazio, previsti con decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito in legge n. 112 del 10 agosto 2023. Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 622 del 9 ottobre 2023. Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per servizi e forniture. (Ordinanza n. 5/2024). (24A00668) Pag. 44
(G.U. 6 febbraio 2024 n. 30)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016
ORDINANZA 15 dicembre 2023**

Rettifica dell'ordinanza n. 71 PNC del 28 novembre 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. Modifica dell'allegato 1 all'ordinanza n. 55 del 1° giugno 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. «Misura B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici", del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza; modifica della graduatoria di accesso alle agevolazioni, prevista dall'art. 15 del bando, riguardante le domande inerenti le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nella Regione Abruzzo, limitatamente alle domande a graduatoria». (Ordinanza n. 75/2023). (24A00564) Pag. 49
(G.U. 6 febbraio 2024 n. 30)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016
ORDINANZA 15 dicembre 2023**

Rettifica all'ordinanza n. 43 del 23 marzo 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 - Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza per i territori colpiti dal sisma 2009-2016 «Macro-misura A. Disposizioni attuative delle ordinanze nn. 1 e 2 del 17 dicembre 2021 e modifiche e integrazioni alle ordinanze PNC n. 1 del 2021, n. 17 del 2022, n. 40 del 2022 e n. 41 del 2022, e allocazione delle risorse della legge di stabilità 2023. Rigenerazione viaria dei Territori Appenninici». (Ordinanza n. 77/2023). (24A00565) Pag. 52
(G.U. 6 febbraio 2024 n. 30)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA
2016
ORDINANZA 15 dicembre 2023**

Approvazione della riallocazione delle risorse residue non impegnate di cui alle linee di intervento B2.1 - B2.3 e B2.2 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 78/2023). (24A00566) Pag. 54
(G.U. 6 febbraio 2024 n. 30)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 gennaio 2024**

Individuazione di un ulteriore elenco di Standard value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023. (24A00672) Pag. 1
(G.U. 8 febbraio 2024 n. 32)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 24 gennaio 2024**

Attuazione del decreto 21 ottobre 2022 recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano». (24A00696) Pag. 8
(G.U. 8 febbraio 2024 n. 32)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 24 gennaio 2024**

Attuazione del decreto 4 luglio 2022 recante i criteri e le modalita' di utilizzazione del «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano». (24A00697) Pag. 15
(G.U. 8 febbraio 2024 n. 32)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 30 gennaio 2024**

Modifica del decreto 20 maggio 2022, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione. (24A00695) Pag. 26
(G.U. 8 febbraio 2024 n. 32)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016**ORDINANZA 6 dicembre 2023**

Organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 159). (24A00579) Pag. 27
(G.U. 8 febbraio 2024 n. 32)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 31 gennaio 2024**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 30 ottobre 2023 al 31 ottobre 2023. (24A00725) Pag. 2
(G.U. 10 febbraio 2024 n. 34)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 31 gennaio 2024**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 20 luglio 2023 al 26 luglio 2023 e il 4 agosto 2023. (24A00726) Pag. 3
(G.U. 10 febbraio 2024 n. 34)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 31 gennaio 2024**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 21 luglio 2023 al 27 luglio 2023. (24A00727) Pag. 4
(G.U. 10 febbraio 2024 n. 34)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 31 gennaio 2024**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 25 agosto 2023 al 26 agosto 2023. (24A00728) Pag. 5
(G.U. 10 febbraio 2024 n. 34)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 31 gennaio 2024**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto il 13, il 18, il 19, il 24 e il 25 luglio 2023. (24A00729) Pag. 6
(G.U. 10 febbraio 2024 n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 31 gennaio 2024**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinata dal deficit idrico. (Ordinanza n. 1062). (24A00730) Pag. 43
(G.U. 10 febbraio 2024 n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 31 gennaio 2024**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel territorio della Regione Basilicata. Proroga della vigenza delle contabilita' speciali n. 6076 e n. 6082. (Ordinanza n. 1063). (24A00731) Pag. 45
(G.U. 10 febbraio 2024 n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 31 gennaio 2024**

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 24-quater della legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel territorio della Regione Liguria in conseguenza degli eventi meteorologici avversi

verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6105. (Ordinanza n. 1064). (24A00732) Pag. 47 (G.U. 10 febbraio 2024 n. 34)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Attribuzione ai comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2024. (24A00738) Pag. 57 (G.U. 10 febbraio 2024 n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA COMUNICATO

Approvazione del documento di aggiornamento periodico della Strategia nazionale dello sviluppo sostenibile. (24A00737) Pag. 58 (G.U. 10 febbraio 2024 n. 34)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 29 dicembre 2023

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, relativamente al «Sistema di accoglienza e integrazione - SAI» di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. (Ordinanza n. 1051). (24A00854) Pag. 33 (G.U. 12 febbraio 2024 n. 35)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 29 dicembre 2023

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dal deficit idrico. (Ordinanza n. 1052). (24A00855) Pag. 35 (G.U. 12 febbraio 2024 n. 35)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 5 febbraio 2024

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Umbria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dal deficit idrico. (Ordinanza n. 1065). (24A00788) Pag. 36 (G.U. 12 febbraio 2024 n. 35)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 5 febbraio 2024

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dal deficit idrico. (Ordinanza n. 1066). (24A00829) Pag. 38 (G.U. 12 febbraio 2024 n. 35)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (24A00590) Pag. 50 (G.U. 12 febbraio 2024 n. 35)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 5 febbraio 2024

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, nonché nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani. (Ordinanza n. 1067). (24A00831) Pag. 26 (G.U. 13 febbraio 2024 n. 36)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE DECRETO 29 dicembre 2023

Modifica del decreto 29 settembre 2023 recante «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.» con ulteriore estensione temporale fino al 30 novembre 2023. (24A00846) Pag. 4

(G.U. 14 febbraio 2024 n. 37)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 9 gennaio 2024**

Rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni. (Ordinanza n. 17/2024). (24A00833) Pag. 24
(G.U. 14 febbraio 2024 n. 37)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 9 febbraio 2024**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia il 26 agosto 2023. (24A00940) Pag. 21
(G.U. 17 febbraio 2024 n. 40)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 9 febbraio 2024**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 21 luglio 2023 al 25 luglio 2023 e dal 1° agosto 2023 al 4 agosto 2023. (24A00941) Pag. 22
(G.U. 17 febbraio 2024 n. 40)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 9 febbraio 2024**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia-Romagna il 22 luglio 2023. (24A00942) Pag. 22
(G.U. 17 febbraio 2024 n. 40)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 febbraio 2024**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Molise nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nel territorio regionale a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021. Proroga contabilità speciale n. 6283. (Ordinanza n. 1068). (24A00950) Pag. 23
(G.U. 19 febbraio 2024 n. 41)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 febbraio 2024**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dal deficit idrico. (Ordinanza n. 1069). (24A00951) Pag. 24
(G.U. 19 febbraio 2024 n. 41)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 21 dicembre 2023**

Approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. (24A00953) Pag. 1
(G.U. 20 febbraio 2024 n. 42)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 29 dicembre 2023**

Modalità di ripartizione del «Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000». (24A00948) Pag. 2
(G.U. 20 febbraio 2024 n. 42)

**MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 19 febbraio 2024**

Proroga delle misure di cui all'ordinanza n. 5/2023 del 24 agosto 2023, recante: «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». (Ordinanza n. 1/2024). (24A01026) Pag. 85
(G.U. 21 febbraio 2024 n. 43)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2024

Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032. (24A00877) (Suppl. Ordinario n. 10)
(G.U. 21 febbraio 2024 n. 43)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO CASA ITALIA
DECRETO 7 febbraio 2024**

Istituzione della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici. (24A01039) Pag. 40
(G.U. 24 febbraio 2024 n. 46)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 febbraio 2024

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna. (Ordinanza n. 1070). (24A00992) Pag. 16
(G.U. 23 febbraio 2024 n. 45)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 15 febbraio 2024**

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sicilia, Puglia, Toscana e Veneto, nonché con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano. (Ordinanza n. 1071). (24A01065) Pag. 23
(G.U. 28 febbraio 2024 n. 49)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2024

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (24A01092) Pag. 14
(G.U. 29 febbraio 2024 n. 50)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2024


Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel Comune di Maratea. (24A01093) Pag. 15
(G.U. 29 febbraio 2024 n. 50)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2024

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno. (24A01094) Pag. 16
(G.U. 29 febbraio 2024 n. 50)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**DIRETTIVA 7 dicembre 2023**

Direttiva per l'istituzione dell'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile. (24A01091) Pag. 19
(G.U. 29 febbraio 2024 n. 50)



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.